

Serie Ordinaria n. 19 - Giovedì 13 maggio 2021

D.g.r. 10 maggio 2021 - n. X/4676

Approvazione iniziativa «Bando estate insieme»: caratteristiche e criteri di partecipazione per i comuni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, firmato a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 2017, che, tra i suoi principi sottolinea il diritto dei bambini a servizi di educazione e cura a costi sostenibili e di buona qualità, alla protezione della povertà e a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità tra i minori;

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori», e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Vista la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in materia di semplificazione dei bandi regionali;

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha licenziato nella seduta del 28 aprile 2021 le «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti» e ha provveduto a trasmetterle al Ministro competente per la successiva approvazione definitiva;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 ha imposto molteplici provvedimenti nazionali e regionali di protezione che hanno sospeso tutte le attività educative e scolastiche in presenza, nonché limitato in modo significativo, specie nella fase 1 del periodo emergenziale, la possibilità di movimento al di fuori del proprio contesto domestico;
- il perdurare della situazione emergenziale, anche attraverso la sospensione temporanea che si è verificata di alcune attività educative in presenza, ha inciso sul benessere dei bambini e degli adolescenti e dall'altro ha determinato effetti dal punto di vista economico nella vita dei nuclei familiari delle famiglie lombarde;

Considerato altresì che:

- le politiche di conciliazione vita-lavoro, pur modificandosi in base alle esigenze di contesto, offrono supporto alle famiglie per una migliore organizzazione dei tempi di lavoro e di vita, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza di figli in età tra i 3 e i 13 anni;

- le attività proposte dai centri estivi sono un valido supporto alle famiglie nei periodi di sospensione scolastica e che le difficoltà economiche causate dall'emergenza epidemiologica hanno ridotto la possibilità di accesso a tali servizi;

Valutato opportuno definire un bando per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza che possa garantire una pluralità di offerta e servizi che dovranno essere realizzate nel rispetto delle linee guida e di altre eventuali indicazioni che verranno approvate dal governo centrale anche ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole;

Ritenuto pertanto di approvare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato di destinare all'attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» come dettagliata nell'allegato A, risorse pari a complessivi euro 10.000.000,00, disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799;

Preso atto che l'iniziativa «Bando estate insieme», definita con il presente provvedimento, è stata presentata ad ANCI Lombardia in data 5 maggio 2021;

Stabilito di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolta ai Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle iniziative avviene per il tramite di intermediari pubblici, Comuni/Ambiti territoriali, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente iniziativa non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Bando estate insieme» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare all'attuazione dell'iniziativa «Bando estate insieme» come dettagliata nell'allegato A, risorse pari a complessivi euro 10.000.000,00, disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799;

3. di dare atto che le iniziative realizzate dovranno essere coerenti con le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti o le eventuali ulteriori indicazioni che verranno assunte dal Ministero competente;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolta ai Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Bando Estate Insieme*1. Caratteristiche generali dell'intervento*

L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione della pandemia Covid 19 ha accentuato le distanze sociali e limitato le relazioni in particolare nella fascia di popolazione 0-17. Per limitare gli impatti negativi sui minori, Regione Lombardia promuove, nel periodo che segna la fase di riapertura, iniziative a livello territoriale per accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell'età 0-17 anni.

L'iniziativa è rivolta a Comuni/Ambiti, che potranno partecipare in forma singola o associata, per la realizzazione di un programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza (0-17 anni) per il periodo 21 giugno - 15 ottobre 2021 che abbiano le seguenti caratteristiche:

- **complementarietà** delle proposte rispetto alle iniziative già finanziate dai Comuni (con risorse proprie o nazionali) nel territorio rivolte allo stesso target;
- **lavoro di rete**, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione - nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative - di almeno 2 enti pubblici e/o privati (quali ad esempio oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc.);
- **inclusività** per assicurare l'accessibilità e l'accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare.

2. Interventi previsti

Il programma, che potrà essere realizzato nel periodo giugno-ottobre 2021, dovrà prevedere iniziative per promuovere la socialità e il benessere dei minori. A titolo non esaustivo si elencano le principali attività:

- iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali dell'ambiente e del territorio, anche attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio,
- iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la collaborazione con enti che valorizzano il patrimonio culturale,
- interventi di promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione agli adolescenti, attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze (ad esempio cineforum o momenti esperienziali costruiti ad hoc, organizzazione di laboratori tematici e di studio con attività di doposcuola educativi e di tutoring a favore del successo scolastico) e attivando momenti di ascolto e di supporto dei minori con la collaborazione di enti (pubblici e privati quali oratori, enti del terzo settore, ecc.) che abbiano competenza specifica;
- attività sportive specifiche attraverso il coinvolgimento delle ASD.

Per rafforzare l'inclusività delle iniziative:

- Partecipazione e accessibilità alle attività dovranno essere garantite attraverso adeguati percorsi di accompagnamento e l'affiancamento di operatori dedicati;
- Gli interventi previsti potranno essere svolti in collaborazione con associazioni o enti del territorio che operano per la promozione delle opportunità di partecipazione, incontro, sensibilizzazione rivolte ai minori e alle persone con disabilità;
- Sarà possibile prevedere anche il coinvolgimento di figure professionali per favorire l'ascolto del minore e il benessere psicologico.

3. Modalità attuativa

Fase1: Regione Lombardia pubblica un avviso rivolto ai Comuni in forma singola o associata. I Comuni presentano programma di massima in cui indicano tutte le iniziative e la tipologia di enti che verranno coinvolti, il numero di minori attesi e la possibilità di accogliere anche i ragazzi con disabilità.
La presentazione avverrà tramite Bandi on line.

Fase 2: Regione, in base alla data di protocollazione della domanda, procede all'ammissione e alla concessione del contributo a seguito della verifica di coerenza dei programmi presentati rispetto alle indicazioni regionali, fino alla concorrenza del finanziamento disponibile.

Fase 3: I Comuni, in seguito all'approvazione del programma, comunicano l'avvio dell'iniziativa e Regione eroga l'anticipo pari al 70% del contributo concesso.

Fase 4: I Comuni al termine della realizzazione presentano domanda per l'erogazione del saldo finale.

4. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per la realizzazione della misura sono pari a € 10.000.000,00 che verranno finalizzati come segue:

- 90% dello stanziamento viene ripartito tra tutti i Comuni che presentano una proposta, in base all'ordine di protocollazione della domanda e fino ad esaurimento delle risorse;
- 10% dello stanziamento è ripartito a titolo di premialità.

Il 90% (pari a € 9.000.000,00) viene assegnato sulla base dei seguenti criteri:

- In base alla stima dei minori potenzialmente raggiungibili dal programma, indicata dai Comuni in sede di presentazione della domanda, viene applicato un massimale che è stato definito assumendo un costo medio a partecipante di € 60/settimana per 8 settimane.

Partecipanti	Importo forfettario
20-50	16.800,00 €
51-80	31.440,00 €
81-110	45.840,00 €

111-140	60.240,00 €
141-170	74.640,00 €
171-200	89.040,00 €
201-230	103.440,00 €
231-260	117.840,00 €
261-290	132.240,00 €
291-320	146.640,00 €
321-350	161.040,00 €
>351	180.000,00 €

Il 10% (pari a € 1.000.000,00) viene assegnato in base al seguente criterio di premialità:

- coinvolgimento attivo e valorizzazione degli enti del territorio che operano con minori con disabilità o con altre fragilità personali o del nucleo familiare di provenienza.

Premialità	Importo assegnabile
Coinvolgimento 1/2 enti	5.000,00 €
Coinvolgimento 3 o più	10.000,00 €

Verrà finanziata una sola proposta per Comune/Ambito in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse per un importo che va da un minimo di € 16.800,00 fino ad un massimo di € 180.000,00 per i comuni che presentano un programma che coinvolge più di 350 minori. Nel caso di residui sulle risorse della premialità le stesse potranno essere destinate a finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

Serie Ordinaria n. 19 - Giovedì 13 maggio 2021

D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4693

Approvazione protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per il riconoscimento di crediti formativi per l'accesso al corso di formazione regionale abilitante alla professione di Operatore Socio Sanitario (OSS da parte dei giovani diplomati degli istituti professionali ad indirizzo «Servizi socio-sanitari» e «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in particolare l'art. 8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010 n. 87 «Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»;

Visto il d.lgs. 13 aprile 2017 n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto l'«Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano» per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 che in particolare all'art. 2 attribuisce alle Regioni e Province Autonome la competenza nella formazione dell'Operatore Socio Sanitario;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 8/5101 del 18 luglio 2007 «Regolamentazione dei percorsi OSS (Operatore Socio Sanitario)» che stabilisce, tra l'altro, che i percorsi sono articolati in 1000 ore di cui 450 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni pratiche e 450 ore di tirocinio;

Atteso che:

- l'Operatore socio-sanitario (OSS) è una figura, molto richiesta nell'ambito socio sanitario lombardo, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in contesti sociale e sanitario, al fine di favorirne il benessere e l'autonomia;
- le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, richiedono un rapido inserimento nelle strutture di ulteriori figure di Operatori Socio-Sanitario al fine di soddisfare le necessità organizzative;

Considerato che all'interno dell'offerta formativa di scuola secondaria di secondo grado degli istituti professionali, ai sensi del d.p.r. 87/2010 e del d.lgs. 61/2017, sono presenti rispettivamente gli indirizzi di studio di «Servizi socio-sanitari» e «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale» della durata di cinque anni, al termine dei quali però non si raggiunge alcun profilo professionale abilitato all'esercizio di attività correlate al percorso di studi, quindi risultando di fatto inutilizzabili a fini lavorativi;

Atteso che:

- i richiamati percorsi scolastici statali quinquennali permettono agli studenti di acquisire un notevole bagaglio culturale e conoscitivo, con un livello di approfondimento utile per chi voglia intraprendere la carriera professionale di Operatore Socio Sanitario;
- altre Regioni italiane, hanno sottoscritto protocolli d'intesa con i rispettivi Uffici Scolastici regionali al fine di riconoscere crediti formativi ai giovani che hanno conseguito il diploma quinquennale di «tecnico dei servizi socio-sanitari», e a quelli iscritti ai corsi quinquennali di «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale» e che vogliono conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario;

Atteso che in Regione Lombardia sono presenti 48 istituti scolastici Professionali che nella propria offerta formativa compren-

dono percorsi quinquennali con l'indirizzo di «tecnico dei servizi socio-sanitari» e di «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale» che coinvolgono quasi 14.000 allievi;

Valutata l'opportunità di fornire anche agli studenti lombardi frequentanti i percorsi quinquennali individuati al punto precedente, la possibilità di accedere a percorsi integrativi ridotti per il conseguimento della qualifica OSS;

Considerato che gli Uffici tecnici delle Direzioni Generali Formazione e Lavoro, Welfare, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale, ciascuno per la propria parte di competenza:

- hanno evidenziato le aree comuni di apprendimento sulle quali calcolare il credito formativo e i relativi percorsi integrativi attraverso il confronto tra gli esiti di apprendimento previsti a conclusione del percorso OSS e quelli previsti a conclusione dei percorsi quinquennali di istruzione professionale di «Tecnico dei servizi socio sanitari» e «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale»;
- hanno elaborato una relazione tecnica, parte integrante del presente provvedimento, prevedendo per gli studenti dei percorsi quinquennali più interessati a conseguire la qualifica OSS sia attività di orientamento, sia la frequenza di percorsi integrativi realizzati all'interno dell'Istituto Professionale o, una volta acquisito il diploma, presso enti accreditati alla formazione che realizzano percorsi OSS;
- hanno elaborato uno schema di Protocollo parte integrante del presente provvedimento, che verrà debitamente sottoscritto dalle parti, che, tra l'altro, presuppone la collaborazione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale e tra le istituzioni scolastiche e gli enti accreditati per promuovere e favorire percorsi integrativi per il conseguimento della qualifica OSS;

Precisato che:

- sono destinatari dei percorsi integrativi di cui al presente provvedimento, gli studenti iscritti e frequentanti le classi quarte e quinte degli Istituti Professionali a indirizzo «servizi socio-sanitari» e «servizi per la sanità e l'assistenza sociale» e/o in possesso dei richiamati diplomi di Stato ottenuti a conclusione di un ciclo quinquennale come definito dai curricula di cui al d.p.r. n. 87/2010 e al d.lgs. 61/2017;
- potranno essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica per OSS solo gli allievi in possesso del diploma di Stato a indirizzo «servizi socio-sanitari» e «servizi per la sanità e l'assistenza sociale»;
- potranno essere ammessi a svolgere l'esperienza di tirocinio solo i corsisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, considerato che i percorsi formativi integrativi sono rivolti anche a studenti frequentanti le classi quarte e quinte degli Istituti scolastici e pertanto potenzialmente minorenni;
- il tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del percorso integrativo poiché costituisce la modalità privilegiata di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche del corsista, pertanto è necessaria, per la sua realizzazione così come stabilito dalla d.g.r. n. 5101/2007, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti;

Atteso che la presente deliberazione viene approvata di concerto con la Direzione Generale Welfare e la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia «Riconoscimento dei crediti per l'accesso al corso di formazione regionale abilitante alla professione Operatore Socio Sanitario (OSS) da parte dei giovani in possesso del diploma «Tecnico dei Servizi socio-sanitari» o «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale» - Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la Relazione Tecnica - Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la Correlazione tra il percorso di istruzione professionale «Servizi socio-sanitari» (d.p.r. n. 87/2010) e il percorso formativo «Operatore socio sanitario» (OSS) e la Correlazione tra il percorso di istruzione profes-